

Bruxelles, 20 dicembre 2019
(OR. en)

15291/19
ADD 1

ENV 1044
MI 858
DELECT 239

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 9099 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 9099 final - Annex.

All.: C(2019) 9099 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2019
C(2019) 9099 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 9 è sostituita dalla seguente:

"9	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante).	Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il: – 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; – 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; – 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
9 a)-I	Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti.	Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il [dodici mesi dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale].
9 a)-II	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): – progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti; – progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021."